

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	ORCHESTRA SINFONICA BRUTIA - ETS	Allegato "A" n.6619 di Rep. n.5553 di Rac.
	Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata	
	E' costituita, ai sensi del D.Lgs.117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "ORCHESTRA SINFONICA BRUTIA - ETS" di seguito denominata "Associazione", con sede in Cosenza c/o Teatro "Alfonso Rendano", piazza XV marzo snc.	
	L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.	
	Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.	
	L'Associazione opera sul territorio della provincia di Cosenza, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.	
	La durata dell'associazione è illimitata.	
	Art. 2 – Scopo e Oggetto Sociale	
	L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:	

- d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) - formazione universitaria e post-universitaria;
- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica

svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione:

- promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale nonché il sostegno dell'occupazione nel settore musicale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso articolo 5 CTS, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti;

- programma, produce e realizza proprie attività concertistiche e musicali, delle quali cura l'ideazione, la gestione e la distribuzione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, anche mediante produzioni audiovisive e multimediali ed altri linguaggi creativi;

- programma e realizza attività artistiche e musicali in coproduzione e/o in collaborazione e/o in sinergia con Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni culturali, musicali, artistiche e teatrali, lirico-sinfoniche, sia pubbliche che private, in circuiti regionali e nazionali di programmazione (Festival, Rassegne, Concorsi, etc), ed ogni altra espressione di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

- sostiene, anche in convenzione e mediante progetti, le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio promosse dalle Istituzioni nazionali, dalla Regione Calabria e dai Comuni del territorio;

- programma e realizza iniziative musicali ed artistiche - quali

concerti, laboratori, seminari, concorsi - anche interagendo con le nuove tecnologie ed i nuovi linguaggi, finalizzate a sostenere l'educazione e formazione artistica e professionale, con particolare attenzione ai giovani artisti, strumentisti e compositori, alla creazione di nuove figure professionali, di nuovo pubblico, di nuovi repertori originali per una organica inclusione sociale del territorio verso l'arte e la musica;

- sostiene e promuove, in convenzione, le attività di produzione dei Conservatori di Musica e dei Licei Musicali, con particolare riferimento a quelli della Regione Calabria, anche per la realizzazione di iniziative didattiche, formative e scientifiche;

- partecipa a manifestazioni espressive e culturali di carattere musicale, teatrale, lirico, cinematografico, di danza, coreutico ed artistico-culturale in genere, sia nell'ambito regionale che nazionale ed internazionale promuovendo il dialogo artistico e creativo;

- svolge ogni iniziativa complementare idonea al raggiungimento delle proprie finalità come sopra espresse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui

attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - Gli Associati

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Sono Associati Fondatori Istituzionali:

- il Comune di Cosenza ed il Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza. L'Associato Fondatore Comune di Cosenza contribuisce al sostegno economico dell'associazione nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Cultura che ammette l'Orchestra Sinfonica Brutia all'assegnazione di un contributo a valere sul Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo.

Art. 4 – Criteri di Ammissione ed Esclusione degli associati

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, nella quale dovranno dichiarare:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- d) di rispettare i regolamenti interni.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali

reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate

che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - Doveri e Diritti degli associati

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Svolge funzioni di supporto e di riferimento ai suddetti organi la Direzione Artistica.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione. Qualora ricorrano ragioni di opportunità o di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- approvare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea e delle proposte formulate dal Direttore Artistico;
- nominare il Direttore Artistico e approvare la programmazione artistica annuale dell'associazione predisposta dal Direttore Artistico sulla base delle indicazioni generali approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di

legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- approvare gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statuarie;
- deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;
- proporre all'assemblea degli associati le modifiche statutarie;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare sui rimborsi, per eventuali missioni, spettanti al Presidente e agli altri membri del Consiglio direttivo;
- proporre all'Assemblea degli associati un Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo, per il perseguimento delle finalità istituzionali e per garantire l'eccellenza della produzione musicale, può nominare specifiche figure tecniche definendone i compiti, la durata e le eventuali modalità di collaborazione. Tali cariche possono essere ricoperte anche da un membro del Consiglio Direttivo, purché in possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nel settore musicale e artistico richiesti dallo Statuto. Nel caso in cui l'incarico di figura tecnica sia affidato a un componente del Consiglio Direttivo, l'interessato deve

astenersi dalle deliberazioni riguardanti la propria nomina, la definizione del proprio incarico, in ottemperanza alle norme sul conflitto di interessi (Art. 2475-ter c.c.).

Il Consiglio Direttivo può nominare Associati Onorari, scelti tra le personalità di rilievo del mondo della cultura e della società civile, che ricevono espressa investitura dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti. Per tutta la durata dell'incarico è di anni quattro e sono rieleggibili per tre mandati. Il Consiglio assegna gli eventuali incarichi di Segretario e Responsabile Amministrativo che possono essere ricoperti anche da soggetti esterni. La partecipazione al Consiglio Direttivo ha carattere onorifico e non dà luogo a compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica e devono essere sostituiti secondo le modalità previste per la loro nomina (designazione istituzionale o elezione assembleare).

Al venire meno della maggioranza dei componenti decade l'intero Consiglio Direttivo.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto: il Revisore Unico (ove nominato), il Direttore Artistico, il personale dipendente o dirigente dell'Associazione, nonché figure esperte esterne, previa approvazione del Consiglio e su invito del Presidente ed un Rappresentante dei Musicisti dell'Orchestra Sinfonica Brutia, designato dai componenti dell'orchestra stessa secondo le modalità previste dal regolamento interno. Tale figura ha il compito di assicurare il raccordo tecnico tra la programmazione artistica e le

esigenze della compagine orchestrale.

ART. 12 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; in caso di sua assenza o impedimento ovvero per sua delega espressa, viene sostituito dal Vice Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 13 - Il Presidente Onorario

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario scelto tra personalità che si siano distinte per particolari meriti o che abbiano contribuito in modo determinante alla vita dell'Associazione. La carica di Presidente Onorario è gratuita. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

con funzioni consultive, senza diritto di voto, e non ha poteri di rappresentanza legale né amministrativa, salvo specifiche deleghe di rappresentanza conferite di volta in volta dal Presidente.

ART. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 – La Direzione Artistica.

La Direzione Artistica è l'organo responsabile della programmazione e della qualità tecnica dell'Orchestra intesa come progetto culturale unitario, coerente e originale ai sensi della Legge 633/1941. In virtù della natura intellettuale, artistica e scientifica della prestazione, la nomina del Direttore Artistico è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, scelto per comprovata competenza ed esperienza nel settore musicale orchestrale su fondi FNSV con particolare riferimento all'ideazione, progettazione e supervisione tecnica della produzione orchestrale. L'incarico non è vincolato a cariche ricoperte presso altri enti esterni, garantendo la piena indipendenza artistica dell'Associazione ma ha carattere di esclusività relativamente alla programmazione musicale dell'Associazione nel territorio di riferimento.

Il direttore artistico idea, elabora e propone la programmazione dell'Associazione. In relazione alle attività orchestrali ed in assenza di specifica nomina di un distinto Direttore Principale, il Direttore Artistico assume, altresì, la responsabilità musicale e la direzione dell'Orchestra Sinfonica Brutia in qualità di Direttore Principale.

La durata dell'incarico è fissata in quattro anni, al fine di garantire la coerenza con i cicli della progettazione ministeriale pluriennale (FNSV). La scadenza del Direttore Artistico è indipendente da quella del Consiglio Direttivo e l'incarico resta valido fino alla conclusione

dei progetti artistici approvati e finanziati. L'incarico è rinnovabile.

La Direzione Artistica:

- idea, elabora, nei limiti del bilancio stabiliti dal Consiglio direttivo, il progetto artistico annuale o pluriennale, indicandone gli indirizzi creativi, intellettuali artistici e scientifici oltre che organizzativi e operativi di cui è responsabile;

- propone ed inoltra progettazioni alla Regione e agli altri enti locali regionali, nazionali ed internazionali, ai fini dell'inserimento nei programmi di finanziamento e sostegno di loro competenza;

- sceglie, nel rispetto dei programmi approvati e delle leggi vigenti, gli artisti e i complessi artistici da scritturare;

- assicura il coordinamento didattico-artistico per favorire l'inserimento professionale degli studenti e dei diplomati dei Conservatori di Musica, valorizzando le eccellenze del territorio;

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sulle materie di propria competenza;

- propone al Consiglio Direttivo la nomina di direttori stabili e/o principali dell'orchestra;

- idea, redige e propone al Consiglio Direttivo le relazioni sull'attività artistica svolta e da svolgere;

Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Direzione Artistica ha facoltà di avvalersi di collaboratori nei settori della produzione esecutiva, tecnico-logistica e dell'organizzazione orchestrale. In tale ambito rientrano, in particolare, l'ispettorato d'orchestra, la cura

dell'archivio musicale, la logistica delle sedi e la gestione delle attività multimediali.

Qualora l'incarico sia ricoperto a titolo gratuito, esso si configura come esercizio delle libertà civili e della ricerca scientifica e artistica del singolo. In quanto espressione del diritto d'autore e dell'attività intellettuale, creativa e pubblicistica, tale funzione rientra nelle fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, pertanto, non è soggetta a vincoli autorizzativi preventivi da parte di amministrazioni terze, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge per i dipendenti pubblici.

Art. 17 – Risorse economiche e beni.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ricerca e persegue, altresì, l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.

I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se

erogati dagli associati sono impiegati per finanziare le attività correnti dell'Associazione insieme ai proventi della gestione.

L'Associazione ha il diritto prioritario all'utilizzo del suo nome, dell'immagine storico-culturale dei teatri e degli spazi di spettacolo ad essa affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione stessa ed alle condizioni che saranno indicate in apposita convenzione.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Regolamenti interni.

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto l'Associazione può dotarsi di uno o più

regolamenti interni, predisposti dagli Uffici e approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Conflitto di interessi e responsabilità.

Tutti gli associati ed i componenti degli Organi dell'Associazione sono soggetti alla disciplina del conflitto di interessi e delle responsabilità individuali secondo le disposizioni degli articoli 27 e 28 del CTS.

I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 27 - Trasparenza.

L'Associazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni utili per gli operatori, per gli spettatori e per chiunque interessato all'attività dell'Associazione.

ART. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 29 - Controversie.

Le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e tra questi e l'Associazione saranno devolute in via prioritaria al Foro di Cosenza.

ART. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Firmato: Caruso Francesco Alessandro - Perri Francesco - Callari Annarita - Pierfrancesco Iorio (I.S.)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n.
89)

Io sottoscritto PierFrancesco IORIO, Notaio in Cosenza, con studio ivi in
Corso Mazzini n.121, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la
presente copia, in corso di registrazione perché nei termini, redatta su
supporto informatico, è conforme al documento originale analogico,
allegati inclusi, conservato nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

COSENZA, 31 marzo 2026